



REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

Norme per il funzionamento degli Organi Centrali e Periferici

Approvato con:

delibera del Consiglio Federale n. 314 del 19 dicembre 2025

delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 43 del 09-03-2026



INDICE

TITOLO PRIMO – NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE FEDERALI**- SEZIONE PRIMA - NORME GENERALI**

Art.1 – Cariche, incarichi: disposizioni generali	6
Art.2 – Eleggibilità.....	7
Art.3 – Incompatibilità.....	7
Art.4 – Elettorato attivo.....	7
Art.5 – Elettorato passivo	8
Art.6 – Partecipazione all’Assemblea Nazionale degli associati con diritto a voto: legittimazione e rappresentanza	8
Art.7 – Assemblea Nazionale degli associati: rappresentanza interna della società	8
Art.8 – Assemblea Nazionale degli associati: rappresentanza esterna della società ...	8
Art.9 – Disposizioni sulle deleghe	9
Art.10 – Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici: composizione	9
Art.11 – Partecipanti senza diritto a voto	9
Art.12 – Partecipanti con diritto a voto.....	10
Art.13 – Assemblea Nazionale degli associati: convocazione ed Ordine del Giorno..	10
Art.14 – Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: convocazione e Ordine del Giorno.....	10
Art.15 – Assemblee Nazionali: convocazione e adempimenti successivi	11
Art.16 – Assemblea Nazionale: impugnazione tabella voti	11
Art.17 – Assemblee Nazionali: avviso della convocazione	12
Art.18 – Presentazione ed accettazione delle candidature	13
Art.19 – Assemblea Nazionale: Impugnazione delle candidature.....	15
Art.20 – Bilancio: deposito	16
Art.21 – Assemblea Nazionale: Commissione Verifica Poteri	16
Art.22 – Assemblea Nazionale: Ufficio di Presidenza.....	18
Art.23 – Assemblea Nazionale: sospensioni.....	19
Art.24 – Cariche elettive: modalità delle elezioni	19
Art. 25 - Schede per le elezioni.....	19
Art.26 – Commissione Scrutinio	20
Art.27 – Verbale dell’Assemblea	20
Art.28 – Assemblee Periferiche: Rappresentanza interna ed esterna della società	21
Art.29 – Assemblee Periferiche: partecipanti senza diritto a voto	21
Art.30 – Assemblee Periferiche: convocazione ed ordine del giorno	21



Art.31 – Assemblee Periferiche: convocazione e adempimenti successivi.....	22
Art.32 – Assemblee Periferiche: avviso della convocazione	22
Art.33 – Assemblee Periferiche: presentazione ed accettazione delle candidature....	23
Art.34 – Assemblee Periferiche: Tabella voti e Elenco candidature – Procedure di impugnazione.....	24
Art.35 – Assemblee Periferiche: deposito del bilancio.....	25
Art.36 – Assemblee Periferiche: Commissione Verifica Poteri.....	25
Art.37 – Assemblee Periferiche: requisiti per la validità della costituzione e l’approvazione delle delibere	27
Art.38 – Assemblee Periferiche: Ufficio di Presidenza	27
Art.39 – Assemblee Periferiche: sospensioni	28
Art.40 – Assemblee Periferiche: schede per le elezioni	28
Art.41 – Assemblee Periferiche: Commissione Scrutinio	28
Art.42 – Assemblee Periferiche: verbale dell’Assemblea.....	28
Art.43 – Composizione	30
Art.44 – Compiti	31
Art.45 – Convocazione delle riunioni.....	32
Art.46 – Ordine del Giorno.....	33
Art.47 – Riunioni: Validità, deliberazioni e votazioni	34
Art.48 – Verbale delle riunioni del Consiglio Federale	34
Art.49 – Deliberazioni del Consiglio Federale	34
Art.50 – Funzioni, compiti e durata.....	35
Art.51 – Deliberazioni del Presidente Federale	36
Art.52 – Compiti e durata.....	37
Art.53 – Composizione e Compiti	38
Art.54 – Riunioni: convocazione, Ordine del Giorno, validità, deliberazioni e approvazioni.....	38
Art.55 – Composizione	39
Art.56 – Compiti	39
Art.57 – Riunioni	40
Art.58 – Integrazioni.....	40
Art.59 – Attività di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti	40
Art.60 – Compiti	42
Art.61 – Struttura Federale	42
Art.62 – Organizzazione Periferica.....	44
Art.63 – Verifica dei requisiti – modalità di attuazione	44
Art.64 – Consigli Periferici: composizione e convocazioni.....	45



Art.65 – Comitati Periferici: attribuzioni	46
Art.66 – Consigli Periferici: Riunioni	47
Art.67 – Riunioni dei Consigli periferici: validità, deliberazioni, votazioni.....	48
Art.68 – Verbale delle riunioni del Consiglio Periferico	49
Art.69 – Il Segretario dei Consigli Periferici	49
Art.70 – Il Presidente del Comitato Periferico	50
Art.71 – Il Revisore dei Conti Periferico	51
Art.72 – I Delegati Regionali	52
Art.73 – La Consulta Nazionale: Composizione e convocazione	53
Art.74 – Compiti	53
Art.75 – La Consulta Regionale: Composizione, convocazione e compiti.....	54
Art.76 – Verbale di passaggio delle consegne.....	55
Art.77 – Commissario Straordinario: Funzioni, durata e nomina	56
Art.78 – Attività di audit periferico	57
Art. 79 – Entrata in vigore.....	57
ALLEGATO TECNICO LINEE GUIDA SULLE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL VOTO ELETTRONICO	58



TITOLO PRIMO

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE FEDERALI



- SEZIONE PRIMA - NORME GENERALI

Art.1 – Cariche, incarichi: disposizioni generali

1. Le cariche federali FIPAV vengono conferite per elezione o per nomina.
2. Le cariche federali elettive e di nomina durano per il periodo determinato dallo Statuto.
3. Le cariche elettive vengono conferite dall'Assemblea Nazionale e dalle Assemblee periferiche.
4. Le cariche per nomina e gli incarichi vengono conferiti dal Consiglio Federale, o dagli Organi periferici, in base alle rispettive competenze, secondo le procedure previste dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative dello stesso.
5. La scadenza del termine delle cariche elettive o di nomina connesse allo svolgimento di funzioni necessarie per garantire la continuità dell'attività federale, non comporta l'immediata cessazione dalla carica, ma ha per effetto la proroga sino al momento della ricostituzione dell'Organo.
6. Il Consiglio Federale o l'Organo periferico competente, può revocare incarichi e conferirne nuovi quando ne constati la disfunzione o per motivate ragioni di opportunità.

- SEZIONE SECONDA - LE ASSEMBLEE NAZIONALI

Art.2 – Eleggibilità

1. I criteri e i requisiti di eleggibilità sono previsti agli art. 22 25 e 43-46 commi 1 e 2 dello Statuto.
2. I dirigenti federali titolari di cariche elettive si intendono tesserati per la durata del mandato.

Art.3 – Incompatibilità

1. Le situazioni di incompatibilità sono previste e disciplinate dall'art.23 26 dello Statuto.
2. Nel caso in cui si verificano situazioni di incompatibilità di cui all'art.23 26 dello Statuto, l'opzione viene esercitata dall'interessato comunicando la propria scelta, per iscritto, agli Organi presso i quali dovrebbero essere esercitate le funzioni tra loro incompatibili.

Art.4 – Elettorato attivo

1. I partecipanti all'Assemblea devono essere di maggiore età e regolarmente tesserati per l'anno in corso e in attività.
2. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, dello Statuto è preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare di squalifica, inibizione o sospensione irrogato dagli Organi Giurisdizionali e tuttora in corso di esecuzione, nonché ai rappresentanti degli affiliati che non sono in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
3. I soggetti di cui al precedente comma non possono presenziare in Assemblea neppure quali delegati di soggetti aventi diritto a voto.

Art.5 – Elettorado passivo

1. I requisiti per essere eletti alle cariche federali sono indicati all'art. 25 e all'art. 46, comma 1, dello Statuto.

Art.6 – Partecipazione all'Assemblea Nazionale degli associati con diritto a voto: legittimazione e rappresentanza

1. Il diritto alla partecipazione ed al voto in assemblea nazionale è regolato dagli artt. 29 e 31 dello Statuto.

Art.7 – Assemblea Nazionale degli associati: rappresentanza interna della società

1. La delega del legale rappresentante ad altro componente del Consiglio Direttivo della società (c.d. "*delega interna*") deve essere conferita per iscritto e nominativamente, mediante i moduli appositamente predisposti dalla FIPAV e resi disponibili sul sito federale unitamente all'avviso di convocazione di cui al successivo art.15, che dovranno essere completati obbligatoriamente con l'intestazione dell'associazione o della società sportiva delegante e, a pena di inammissibilità, le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa nonché le generalità e la qualifica del soggetto delegato.
2. Qualora in una società non sussistano le condizioni per l'elezione dei rappresentanti atleti/e e tecnici (assenza di atleti/e e tecnici maggiorenni, assenza di tesseramento societario per i tecnici) la quota spettante a tali rappresentanti non potrà essere attribuita al legale rappresentante della Società.

Art.8 – Assemblea Nazionale degli associati: rappresentanza esterna della società

1. Nelle Assemblee Nazionali ogni associato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 dello Statuto può, oltre all'esercizio del proprio diritto di voto, rappresentare ulteriori associati così come previsto dall'art. 29, commi 2 e 3, dello Statuto.
2. La delega deve essere redatta per iscritto su documento che riporti l'intestazione

dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere, a pena di inammissibilità:

- Le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
 - La denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.
3. All'uopo vengono approntati appositi moduli resi disponibili sul sito federale unitamente all'avviso di convocazione, che dovranno essere completati obbligatoriamente con l'intestazione dell'associazione o della società sportiva delegante e, a pena di inammissibilità, le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa nonché le generalità e la qualifica del soggetto delegato.

Art.9 – Disposizioni sulle deleghe

1. La c.d. "*delega interna*" di cui all'art. 29, comma 1, dello Statuto non va computata con le c.d. "*deleghe esterne*" di cui all'art. 29, comma 2, dello Statuto e del presente comma.
2. In ogni caso l'affiliato delegato per poter legittimamente esercitare la delega ricevuta deve avere diritto di voto ai sensi dell'art. 31 dello Statuto.

Art.10 – Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici: composizione

1. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici sono composte dai rappresentanti degli atleti maggiorenni tesserati e dai rappresentanti dei tecnici maggiorenni tesserati eletti dai tesserati di ciascuna società o associazione sportiva associata.

Art.11 – Partecipanti senza diritto a voto

1. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, oltre ai soggetti indicati all'art.-29, comma 4 5, dello Statuto, anche i candidati alle cariche federali, i Presidenti onorari ed i soci d'onore.
2. Essi non possono rappresentare nell'Assemblea, a nessun titolo, alcuna società

né possono partecipare alle operazioni di voto.

Art.12 – Partecipanti con diritto a voto

1. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i soggetti indicati all'art. 31 dello Statuto.
2. Nei casi in cui il tesserato svolga attività in più di una categoria o in più società, deve optare per la categoria o per la società per la quale intende votare e in ogni caso esercita il voto una sola volta.

Art.13 – Assemblea Nazionale degli associati: convocazione ed Ordine del Giorno

1. La convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale è disciplinata dall'art. 27 dello Statuto.
2. Nell'ipotesi di proposta d'integrazione dell'Ordine del Giorno di cui al comma 4 5 del citato art. 27 dello Statuto, il Consiglio Federale o, su delega dello stesso, la Giunta Esecutiva, nella prima riunione successiva alla scadenza del termine previsto, fisserà l'Ordine del Giorno definitivo integrato con le materie proposte suppletivamente.
3. L'Assemblea non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell'ordine del giorno.
4. Tra le due convocazioni non può intercorrere meno di un'ora.

Art.14 – Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: convocazione e Ordine del Giorno

1. L'Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici è convocata, in prima ed in seconda convocazione, dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci nei casi previsti, nella sede e nella data fissata per l'Assemblea Nazionale degli associati, almeno sessanta giorni prima della data stabilita, su delibera del Consiglio Federale, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle disposizioni statutarie.
2. Tra le due convocazioni non può intercorrere meno di un'ora.

3. L'Assemblea non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli previsti dall'art. 34, comma 1 e 2, dello Statuto.

Art.15 – Assemblee Nazionali: convocazione e adempimenti successivi

1. Deliberata la convocazione delle Assemblee Nazionali, il Segretario Generale forma l'elenco ufficiale delle società o associazioni sportive regolarmente affiliate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, dell'eventuale diritto a partecipare all'Assemblea e dei voti supplementari ad essa spettanti, l'elenco dei rappresentanti degli atleti e l'elenco dei rappresentanti dei tecnici di ogni società o associazione sportiva.
2. I voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva affiliata saranno espressi in Assemblea con le modalità di cui all'art. 31, comma 10, dello Statuto, avendo conto che la Commissione Verifica Poteri avrà facoltà di moltiplicare per dieci - convenzionalmente e al solo fine di facilitare l'espressione ed il computo dei voti in Assemblea - il numero totale dei voti a disposizione dei partecipanti alle Assemblee.
3. Gli elenchi delle società, una volta formati, vengono depositati presso la Segreteria Federale pubblicati sul sito internet federale.
4. Gli elenchi devono essere successivamente consegnati alla Commissione Verifica Poteri per l'espletamento delle sue funzioni.

Art.16 – Assemblea Nazionale: impugnazione tabella voti

1. Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore Federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
2. Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un'altra/e

affiliata/e e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliata o alle affiliate controinteressate la quale/le quali ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.

3. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
4. Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al comma 2.
5. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
6. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art.17 – Assemblee Nazionali: avviso della convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea viene comunicato unitamente alla tabella dei voti formata a cura della Segreteria Generale, immediatamente dopo la formale assunzione degli atti di cui al precedente articolo e, comunque, almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la celebrazione:
 - a) a tutti gli affiliati anche se non aventi diritto a voto e, tramite essi, ai rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici;
 - b) a coloro che hanno diritto a parteciparvi in funzione della loro carica.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente Federale, contiene:
 - a) l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione in prima ed in seconda

- convocazione;
- b) l'espresso richiamo che il diritto di voto e/o di partecipazione della società destinataria, del rappresentante degli atleti e del rappresentante dei tecnici è quello risultante dall'elenco ufficiale di cui all'articolo che precede riportato nella attestazione per estratto che deve essere stampata dal portale federale nella sezione tesseramento on line;
 - c) l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere diramato mediante:
- a) posta elettronica certificata (PEC), ovvero, nel caso in cui l'affiliato non disponga di PEC, a mezzo raccomandata postale;
 - b) pubblicazione sul sito federale;
 - c) invio presso il recapito di posta elettronica risultante dal modulo di affiliazione o riaffiliazione della stagione in corso.

Art.18 – Presentazione ed accettazione delle candidature

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, dello Statuto, in relazione alla fase di rinnovo quadriennale di tutte le cariche elettive federali per la scadenza del mandato, al fine di garantire la più ampia accessibilità all'esercizio dell'elettorato passivo e la maggiore possibile stabilità e certezza nella composizione degli Organi Territoriali e Regionali, ciascun tesserato può presentare la candidatura ad una sola carica e per una sola Assemblea, tra quelle Territoriali, Regionali o Nazionale.
2. Qualora, nella medesima fase di rinnovo quadriennale di tutte le cariche elettive federali per la scadenza del mandato, un'Assemblea Periferica venga riconvocata per data successiva a quella fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, a tale Assemblea periferica possono presentare candidature solo i tesserati che in precedenza l'avevano fatto per la medesima Assemblea Periferica nonché i tesserati che in precedenza non avevano presentato alcuna candidatura per la medesima o per altra Assemblea Periferica o Nazionale.
3. La candidatura deve contenere l'indicazione chiara e precisa della carica per la quale è presentata e, per l'elezione a Consigliere Federale, l'indicazione di volersi candidare quale "Consigliere" ovvero "Rappresentante degli atleti" ovvero "Rappresentante dei tecnici".
4. Le candidature devono pervenire nel termine di cui all'art. 24, comma 1, dello

Statuto, a pena di irricevibilità e possono essere:

- a) depositate direttamente presso la Segreteria Federale;
- b) inviate in formato PDF a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviata da casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al mittente;

I recapiti ai quali inviare le candidature saranno riportati negli allegati alla convocazione.

5. La candidatura, a pena di inammissibilità, deve contenere l'espressa dichiarazione di possesso di tutti i requisiti di eleggibilità previsti dagli articoli 25, comma 4, o 46, comma 1, dello Statuto. Le candidature dei rappresentanti degli atleti/e non in attività, dovranno essere altresì accompagnate da espressa dichiarazione dell'interessato/a di aver partecipato a competizioni almeno di livello regionale per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio.
6. Le candidature per le cariche di Presidente, Vice Presidente o Consigliere Federale devono essere accompagnate dalla documentazione di cui all'art. 24, comma 4, dello Statuto.
7. La candidatura alla carica di Presidente deve essere accompagnata da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio olimpico seguente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale elettiva.
8. Le candidature alla carica di Presidente Federale e di Vice Presidente nonché quelle alla carica di Consigliere Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta e quaranta società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.
9. Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente e di Vice Presidente il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici. A tal fine nel numero minimo prescritto dall'art. 24, comma 4, dello Statuto, devono essere presenti rispettivamente il 20% e il 10% delle sottoscrizioni di atleti e tecnici.
10. Le candidature dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta atleti maggiorenni e da quaranta tecnici sportivi regolarmente tesserati alla FIPAV presso società ed associazioni sportive aventi diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea.
11. Il Segretario Generale verifica, sulla base e limitatamente alla documentazione

depositata agli atti della Federazione, il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti e la regolarità della documentazione, e redige un elenco delle candidature ammesse e di quelle non ammesse, con sintetica motivazione.

12. Della presentazione delle candidature, e delle eventuali non ammissioni per carenza di requisiti, il Segretario Generale dà comunicazione mediante pubblicazione sul sito federale, come meglio precisato nel successivo articolo.

Art.19 – Assemblea Nazionale: Impugnazione delle candidature

1. L'elenco delle candidature deve essere pubblicato sul sito internet federale con link diretto dalla homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva.
2. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente comma 1.
3. Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente comma 1, il soggetto escluso ovvero il Procuratore Federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
4. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore Federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidato/i. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

6. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al comma 4.
7. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
8. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art.20 – Bilancio: deposito

1. Ove all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ne figurino la discussione ai sensi dell'art.6, comma 8, dello Statuto, il bilancio deve essere depositato presso la Segreteria Federale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea affinché possano prenderne visione gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea medesima.

Art.21 – Assemblea Nazionale: Commissione Verifica Poteri

1. Il diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale con voto deliberativo è accertato dalla Commissione Verifica Poteri.
2. La Commissione è costituita con delibera del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 32, comma 7, dello Statuto ed è composta da un Presidente e da almeno cinque componenti effettivi e tre supplenti, scelti preferibilmente tra soggetti dotati di adeguate competenze giuridiche.
3. Per un più sollecito svolgimento dei lavori, la Commissione Verifica Poteri, costituita a mente del precedente comma 2 può suddividersi in sezioni delegando i propri poteri ad uno o più dei suoi componenti; in questa ipotesi le contestazioni devono essere proposte, in prima istanza, alla Commissione collegialmente riunita.
4. Compete alla Commissione:

- a) accertare i poteri rappresentativi del singolo partecipante;
 - b) verificare i presupposti ed i limiti del diritto di voto del singolo partecipante;
 - c) verificare la rispondenza dell'attestazione di cui all'art.17, comma 2 lett. b) del presente Regolamento con i dati contenuti negli elenchi di cui all'art.15 del presente Regolamento e rilasciare a ciascun partecipante l'esclusivo cartellino valido per tutte le operazioni assembleari e di voto;
 - d) accertare ufficialmente:
 - il numero degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea con voto deliberativo e quello dei voti disponibili sulla base della documentazione agli atti della Segreteria Generale;
 - il numero degli affiliati, dei rappresentanti degli atleti e dei rappresentanti dei tecnici partecipanti all'Assemblea, direttamente o per rappresentanza, con l'ammontare dei voti attribuiti.
5. La Commissione Verifica Poteri inizia i suoi lavori, il giorno prima della data dell'Assemblea e comunque al più tardi, 6 ore prima dell'inizio dell'Assemblea stessa.
 6. La Commissione redige un verbale dei suoi lavori e ne trasmette un estratto contenente i dati di cui al precedente comma 4, lettera d), all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
 7. Il verbale e l'estratto devono essere sottoscritti da tutti i componenti effettivi della Commissione e devono essere allegati al verbale dell'Assemblea Nazionale.
 8. Le contestazioni relative all'operato della Commissione Verifica Poteri vengono sottoposte all'esame dell'Assemblea dalla stessa Commissione Verifica Poteri. In tale ipotesi la Commissione ne fa cenno nel verbale che deve essere sottoscritto dall'interessato, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea. Accertata, all'ora indicata nella convocazione, la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui al comma 6; in caso negativo riprende i lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che abbia accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
 9. La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'Assemblea e prosegue i suoi lavori sino al momento dell'inizio delle votazioni. Pertanto, sino a tale momento, la verifica dei poteri continua anche durante lo svolgimento dell'Assemblea con il conseguente aggiornamento dei dati.

Art.22 – Assemblea Nazionale: Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente della Federazione, che assume provvisoriamente la Presidenza dell'Assemblea, dichiara aperta l'Assemblea stessa constatata la validità della sua costituzione ai sensi degli articoli 30 e 74 dello Statuto ed invita gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente art.21, comma 8. La relativa votazione avviene per alzata di mano e controprova, ovvero mediante dispositivo elettronico, se adottato nella circostanza, con esclusione dei ricorrenti. Dispone, infine, la costituzione dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e da un Vice Presidente.
2. L'Ufficio di Presidenza costituito dal Presidente e da un Vice Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta nominativa del Presidente Federale anche tra le persone invitate a presenziare.
3. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) ha tutti i poteri inerenti al suo ordinato e sollecito svolgimento compreso quello di limitare, quantitativamente e temporalmente, gli interventi;
 - b) propone all'Assemblea la nomina degli scrutatori, in numero da determinarsi secondo le circostanze, per una o più votazioni;
 - c) indice le votazioni; ne determina le modalità salva contraria formale delibera dell'Assemblea; ne proclama i risultati; ove per un punto in votazione vi siano più proposte ha il dovere di armonizzarle; in difetto le pone in votazione secondo l'ordine determinato dal criterio dell'assorbimento e, successivamente, da quello della priorità temporale della presentazione;
 - d) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - e) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo momentaneo impedimento ed esplica funzione consultiva nella conduzione dell'Assemblea.
5. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della FIPAV ovvero da notaio proposto dal Presidente dell'Assemblea e incaricato dall'Assemblea stessa.

Art.23 – Assemblea Nazionale: sospensioni

1. Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea non può intercorrere meno di un'ora.
2. L'Assemblea può essere sospesa per non più di quattro ore, con decisione del suo Presidente.

Art.24 – Cariche elettive: modalità delle elezioni

1. Il Presidente Federale, i Vice Presidenti, i Consiglieri Federali, i rappresentanti degli atleti maggiorenni in attività, il rappresentante dei tecnici sportivi maggiorenni in attività ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nel numero di spettanza, sono eletti dalle categorie previste con votazioni separate, ma contestuali.
2. In base all'art. 32, comma 2, dello Statuto nelle Assemblee Nazionali tutte le votazioni per le elezioni alle cariche federali devono avvenire a scrutinio segreto, le acclamazioni all'unanimità possono essere ammesse solo per le nomine onorarie.
3. La FIPAV adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in coerenza con le modalità e regole uniformi disciplinate dalla Giunta Nazionale del CONI con le linee guida allegate al presente Regolamento.
4. In ciascuna votazione si può esprimere il voto fino al numero di candidati pari al numero dei componenti l'Organo costituendo. Le schede contenenti designazioni in eccedenza rispetto a quanto previsto nel presente comma e le preferenze espresse per soggetti che abbiano rinunciato alla candidatura sono nulle.
5. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti si procederà ad una votazione di ballottaggio.

Art. 25 - Schede per le elezioni

1. Le schede per le elezioni alle cariche federali devono contenere all'esterno ed all'interno l'indicazione dell'Organo cui si riferiscono e devono essere predisposte

in modo da evitare ogni possibile scambio. Tale finalità, in caso di adozione di strumenti informatizzati di espressione e computo dei voti, deve essere garantita con idonei accorgimenti tecnici.

Art.26 – Commissione Scrutinio

1. I componenti della Commissione Scrutinio sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. b) del presente Regolamento e tenuto conto dell'art. 32, comma 7, dello Statuto.

Art.27 – Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario incaricato dall'Assemblea stessa, fa fede assoluta dei fatti avvenuti, delle operazioni descritte e delle delibere adottate dall'Assemblea.
2. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, è redatto entro 30 giorni, in duplice esemplare di cui uno è conservato presso la Segreteria Federale, trasposto in apposito libro numerato e siglato in ogni sua pagina dal Presidente della FIPAV, l'altro è trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.
3. Ogni affiliato, a mezzo del proprio legale rappresentante, ovvero tramite il rappresentante degli atleti/e oppure il rappresentante dei tecnici ha facoltà di prendere visione del verbale.
4. Le delibere validamente assunte non possono essere modificate nella stessa Assemblea.

- SEZIONE TERZA - LE ASSEMBLEE PERIFERICHE

Art.28 – Assemblee Periferiche: Rappresentanza interna ed esterna della società

1. Ogni soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea Periferica può farsi rappresentare nell'Assemblea da un partecipante della stessa categoria.
2. La delega deve essere conferita nel rispetto degli articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento.
3. In ogni caso l'affiliato delegato per poter legittimamente esercitare la delega ricevuta deve avere diritto di voto ai sensi dell'art. 31 dello Statuto.

Art.29 – Assemblee Periferiche: partecipanti senza diritto a voto

1. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali, degli Organi di Giustizia e delle Commissioni Nazionali.

Art.30 – Assemblee Periferiche: convocazione ed ordine del giorno

1. L'Assemblea Periferica è convocata dal Presidente del Comitato Periferico, o da chi ne fa le veci, nei casi previsti, su delibera del Comitato stesso che ne fissa l'Ordine del Giorno, la sede e la data ai sensi dell'art. 56, commi 2 e 3, dello Statuto.
2. Salva diversa autorizzazione del Consiglio Federale, l'Assemblea Periferica deve tenersi nel Comune sede del Comitato Periferico.
3. Il Comitato è obbligato ad inserire suppletivamente nell'Ordine del Giorno le materie che gli siano state proposte da almeno un decimo delle società affiliate entro il termine di dieci giorni da quello di spedizione della convocazione dell'Assemblea Periferica.
4. L'Assemblea Periferica non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell'Ordine del Giorno.

Art.31 – Assemblee Periferiche: convocazione e adempimenti successivi

1. La delibera di convocazione deve essere immediatamente comunicata al Segretario Generale FIPAV.
2. Ricevuta la comunicazione, il Segretario Generale aggiorna, se necessario, l'elenco ufficiale delle società regolarmente affiliate già pubblicato ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, contenente l'indicazione del diritto a partecipare all'Assemblea di ciascuna società e del numero dei voti supplementari ad esse spettanti. I voti spettanti a ciascuna società affiliata saranno espressi in Assemblea con le modalità di cui all'art. 31, comma 10, dello Statuto, avendo conto che la Commissione Verifica Poteri avrà facoltà di moltiplicare per dieci - convenzionalmente e al solo fine di facilitare l'espressione ed il computo dei voti in Assemblea - il numero totale dei voti a disposizione delle Società.
3. L'elenco, una volta formato, viene immediatamente inviato al Comitato nella cui sede è affisso e dove è liberamente consultabile. L'elenco, inoltre, in caso di modifica rispetto a quello già pubblicato ai sensi dell'art. 27 dello Statuto è pubblicato nuovamente sul sito internet federale.
4. Le società che entro la data di celebrazione dell'Assemblea matureranno il diritto di partecipazione e che tuttavia alla data di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma abbiano ancora in atto la procedura di riaffiliazione, potranno essere inserite nell'elenco anche in data successiva. La Segreteria Generale compila in tali casi una nota di rettifica che viene anch'essa depositata e pubblicata sul sito federale, nonché trasmessa al Comitato competente per la consegna alla Commissione Verifica Poteri.

Art.32 – Assemblee Periferiche: avviso della convocazione

1. Dopo il ricevimento dell'elenco ufficiale delle società viene diramato l'avviso scritto della convocazione dell'Assemblea Periferica:
 - a) a tutti gli affiliati aventi sede nella circoscrizione di competenza anche se non aventi diritto a voto e, tramite essi, ai rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici;
 - b) a tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi in funzione della loro carica così come previsto dal precedente art.29.

2. L'avviso, sottoscritto dal Presidente del Comitato, contiene:
 - a) l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione, in prima e seconda convocazione;
 - b) l'espresso richiamo che il diritto di partecipazione e di voto della società destinataria è quello risultante dall'elenco ufficiale di cui all'articolo che precede, riportato nell'attestazione per estratto allegata all'avviso di convocazione, resi disponibili sul sito federale;
 - c) l'elenco degli argomenti all'Ordine del Giorno.
3. L'avviso deve essere diramato mediante:
 - a) affissione all'albo federale esistente presso la sede del Comitato;
 - b) invio presso un recapito risultante dalla domanda di affiliazione o dall'ultimo rinnovo annuale a mezzo del servizio postale ~~e trasmissione via fax~~ o trasmissione telematica.
4. Tra la data d'invio dell'avviso di convocazione e quella di svolgimento dell'Assemblea deve intercorrere un termine non inferiore a ventuno giorni, come previsto dallo Statuto all'art. 56, comma 2.
5. All'avviso inviato a ciascun affiliato deve essere allegato un estratto dell'elenco ufficiale di cui al comma 2 dell'articolo precedente attestante il numero di voti validamente esprimibili dall'affiliato e la ripartizione degli stessi tra i rappresentanti della società o associazione sportiva.

Art.33 – Assemblee Periferiche: presentazione ed accettazione delle candidature

1. Si applica l'art. 24 dello Statuto nonché l'art.18 del presente Regolamento. Le candidature alla carica di Presidente Regionale e di Presidente Territoriale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta da almeno dieci società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto al voto alla data della convocazione dell'Assemblea.
2. Le candidature alla carica di Consigliere Regionale e di Consigliere Territoriale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta da almeno cinque società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto al voto alla data della convocazione dell'Assemblea.
3. Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente Periferico il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della

rappresentanza degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto.

Art.34 – Assemblee Periferiche: Tabella voti e Elenco candidature – Procedure di impugnazione

1. Il ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti è regolato dal precedente art.16. Tuttavia, se l'errore o la carenza è rilevabile solo dalla pubblicazione degli elenchi aggiornati da parte del Segretario Generale ai sensi del precedente art.31, comma 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e successivi del presente articolo.
2. L'elenco delle candidature deve essere pubblicato con le modalità previste almeno 14 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Periferica elettiva.
3. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale a mezzo PEC (o mezzo equipollente).
4. Entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi di cui ai precedenti artt.31, comma 3, o 33, il soggetto escluso ovvero il Procuratore Federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
5. L'impugnazione avverso l'elenco di cui all'art. 33 può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore Federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
6. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio, previa occorrendo integrazione del contraddittorio con eventuali controinteressati, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni.
7. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro due giorni dalla pubblicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale

quanto previsto al comma 5.

8. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro due giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
9. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà gli elenchi di cui ai precedenti artt.31, comma 3, o 33 e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art.35 – Assemblee Periferiche: deposito del bilancio

1. Ove all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ne figurino la discussione, il bilancio del Comitato deve essere depositato presso la sede del Comitato durante i sette giorni che precedono l'Assemblea affinché possano prenderne visione gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea medesima.

Art.36 – Assemblee Periferiche: Commissione Verifica Poteri

1. Il diritto di partecipare all'Assemblea Periferica con voto deliberativo è accertato dalla Commissione Verifica Poteri.
2. La Commissione Verifica Poteri è costituita da tre componenti nominati con delibera del Comitato Periferico tra tesserati, con esclusione di coloro che abbiano diritto di voto nella stessa Assemblea, dei componenti del Consiglio Federale, dei componenti dei comitati periferici appartenenti alla stessa circoscrizione regionale, nonché dei candidati a cariche periferiche della stessa circoscrizione regionale.
3. Per un più sollecito svolgimento dei lavori, la Commissione Verifica Poteri, costituita a mente del precedente comma 2 può suddividersi in sezioni delegando i propri poteri ad uno o più dei suoi componenti; in questa ipotesi le contestazioni devono essere proposte, in prima istanza, alla Commissione collegialmente riunita.
4. Compete alla Commissione:
 - a) accertare i poteri rappresentativi del singolo partecipante;
 - b) verificare i presupposti ed i limiti del diritto di voto del singolo partecipante;

- c) verificare la rispondenza dell'attestazione di cui all'art.32, con i dati contenuti nell'elenco di cui all'art.31 e rilasciare a ciascun partecipante l'esclusivo cartellino valido per tutte le operazioni assembleari e di voto;
- d) accertare ufficialmente:
 - il numero degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea con voto deliberativo e quello dei voti disponibili sulla base della documentazione agli atti della Segreteria Generale;
 - il numero degli affiliati partecipanti all'Assemblea, direttamente o per rappresentanza, con l'ammontare dei voti portati.
5. La Commissione Verifica Poteri può iniziare i suoi lavori il giorno prima della data dell'Assemblea e comunque almeno tre ore prima dell'orario di inizio dell'Assemblea in prima convocazione.
6. La Commissione redige un verbale dei suoi lavori e ne trasmette un estratto contenente i dati di cui al precedente comma 4, lettera d), all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
7. Il verbale e l'estratto devono essere sottoscritti da tutti i componenti della Commissione e devono essere allegati al verbale dell'Assemblea Periferica.
8. Le contestazioni relative all'operato della Commissione Verifica Poteri vengono sottoposte all'esame dell'Assemblea dalla stessa Commissione Verifica Poteri. In tale ipotesi la Commissione ne fa cenno nel verbale che deve essere sottoscritto dall'interessato, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea. Accertata, all'ora indicata nella convocazione, la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui al comma 6; in caso negativo riprende i lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che abbia accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
9. La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'Assemblea e prosegue i suoi lavori sino al momento dell'inizio delle votazioni. Pertanto, sino a tale momento, la verifica dei poteri continua anche durante lo svolgimento dell'Assemblea con il conseguente aggiornamento dei dati.

Art.37 – Assemblee Periferiche: requisiti per la validità della costituzione e l’approvazione delle delibere

1. L’Assemblea Periferica è validamente costituita secondo le previsioni dell’art. 30 dello Statuto.
2. Le delibere dell’Assemblea Periferica sono validamente approvate secondo le previsioni dell’art. 32 dello Statuto.
3. La disciplina della votazione per le elezioni alle cariche federali è contenuta nell’art.24 del presente Regolamento.
4. Le delibere validamente assunte non possono essere modificate nella stessa Assemblea.

Art.38 – Assemblee Periferiche: Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Comitato, che assume provvisoriamente la Presidenza dell’Assemblea, dichiara aperta l’Assemblea stessa constatata la validità della sua costituzione ai sensi dell’art. 30 dello Statuto ed invita gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente art.36, comma 8. La relativa votazione avviene per alzata di mano e controprova con esclusione dei ricorrenti. Dispone, infine, la costituzione dell’Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario.
2. L’Ufficio di Presidenza costituito dal Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario è eletto dall’Assemblea su proposta nominativa del Presidente del Comitato anche tra le persone invitate a presenziare.
3. Il Presidente dell’Assemblea:
 - a) ha tutti i poteri inerenti al suo ordinato e sollecito svolgimento compreso quello di limitare, quantitativamente e temporalmente, gli interventi;
 - b) propone all’Assemblea la nomina degli scrutatori, in numero da determinarsi secondo le circostanze, per una o più votazioni;
 - c) indice le votazioni; ne determina le modalità salva contraria formale delibera dell’Assemblea; ne proclama i risultati; ove per un punto in votazione vi siano più proposte ha il dovere di armonizzarle; in difetto le pone in votazione secondo l’ordine determinato dal criterio dell’assorbimento e, successivamente, da quello della priorità temporale della presentazione;
 - d) dichiara chiusa l’Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
 - e) controlla la rispondente stesura del verbale dell’Assemblea e convalida tutti

gli atti ad essa relativi.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo momentaneo impedimento ed esplica funzione consultiva nella conduzione dell'Assemblea.

Art.39 – Assemblee Periferiche: sospensioni

1. Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea non può intercorrere meno di un'ora.
2. L'Assemblea può essere sospesa per non più di quattro ore, con decisione del suo Presidente.

Art.40 – Assemblee Periferiche: schede per le elezioni

1. Le schede per le elezioni alle cariche federali devono contenere all'esterno ed all'interno l'indicazione dell'Organo cui si riferiscono e devono essere predisposte in modo da evitare ogni possibile scambio.
2. Ferme restando le indicazioni innanzi indicate si potrà prevedere l'adozione di strumenti informatizzati di espressione e computo dei voti che garantiscano la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Art.41 – Assemblee Periferiche: Commissione Scrutinio

1. Si applicano le disposizioni vigenti in materia per le Assemblee Nazionali.

Art.42 – Assemblee Periferiche: verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, è redatto in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la sede del Comitato, trasposto in apposito libro numerato e siglato in ogni sua pagina dal Presidente del Comitato e l'altro trasmesso, entro dieci giorni, al Segretario Generale della FIPAV.
3. Ogni affiliato, a mezzo del proprio legale rappresentante, ovvero tramite il rappresentante degli atleti/e oppure il rappresentante dei tecnici ha facoltà di prendere visione del verbale.



TITOLO SECONDO

GLI ORGANI CENTRALI

- SEZIONE PRIMA - IL CONSIGLIO FEDERALE

Art.43 – Composizione

1. Il Consiglio Federale è composto da:
 - il Presidente della Federazione;
 - i due Vice Presidenti;
 - otto Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale delle società e associazioni sportive affiliate;
 - tre rappresentanti degli atleti, eletti dagli atleti maggiorenni tesserati secondo le modalità fissate dagli articoli 33-37 dello Statuto;
 - un rappresentante dei tecnici, eletto dai tecnici maggiorenni tesserati secondo le modalità fissate dagli articoli 33-37 dello Statuto.

- 1bis. Nella composizione del Consiglio Federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a quattro. A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il rappresentante dei tecnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rappresentanti delle società sportive, avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti atleti sono riservati due posti al genere che esprime il maggior numero di atleti tesserati ed un posto all'altro genere.

Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di quattro componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta. Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di quattro non comporta la nullità dell'assemblea e dell'elezione, ma l'organo risultante dall'elezione rimane incompleto. Per l'integrazione dell'organo si applica l'art. 39 dello Statuto.

2. È presieduto dal Presidente Federale e vi assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali. Alle riunioni del Consiglio Federale deve sempre essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno; si riunisce, altresì, tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce la sede, la data e l'Ordine del Giorno.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle di emanazione dei regolamenti federali, sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
5. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, a titolo consultivo, in relazione alle materie poste all'ordine del giorno di loro rispettiva competenza, il Responsabile del Settore Nazionale Ufficiali di Gara, i rappresentanti legali delle Leghe e delle Associazioni Nazionali riconosciute, i componenti italiani degli Organi e delle Commissioni della CEV e della FIVB, i rappresentanti della Federazione negli Organi del CONI, i Presidenti delle Commissioni Nazionali ed il Medico Federale.
6. I componenti del Consiglio Federale restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. Per il Presidente Federale vale quanto previsto dall'art.23, comma 3 dello Statuto.

Art.44 – Compiti

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e indirizzo generale della FIPAV e, in conformità al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ogni quadriennio dall'Assemblea Nazionale elettiva, disciplina e coordina l'attività della FIPAV predisponendo i programmi per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione.
2. In particolare, al Consiglio Federale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) adottare lo Statuto e i regolamenti federali, nonché i relativi atti interpretativi ed applicativi;
 - b) deliberare il bilancio preventivo e approvare annualmente il bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta Esecutiva da inviare al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale;
 - c) deliberare gli importi delle quote associative e delle quote federali;
 - d) deliberare, il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive; deliberare sulle domande di affiliazione e riaffiliazione, di tesseramento, di incorporazione e di fusione;
 - e) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale determinandone data, sede ed Ordine del Giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
 - f) conferire tutte le cariche federali non elettive, nominare i componenti italiani delle commissioni costituite presso la CEV e la FIVB e nominare i componenti degli Organi giurisdizionali;

- g) approvare i programmi di carattere internazionale della FIPAV e seguirne lo svolgimento;
 - h) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
 - i) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
 - j) esaminare e valutare i pareri espressi e le proposte formulate dalla Consulta Nazionale sulle materie di competenza della stessa, previste dallo Statuto Federale;
 - k) verificare la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, presentato ad inizio mandato dal Presidente Federale;
 - l) valutare i risultati sportivi conseguiti dalla Federazione;
 - m) vigilare sul buon andamento della gestione federale;
 - n) approvazione di una previsione annuale di spesa e di un rendiconto consuntivo riferito alle attività di Sitting Volley.
3. Il Consiglio Federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale. Può, altresì, rilasciare delega alla Giunta Esecutiva in ordine a proprie competenze non esclusive.
4. Nel rispetto dei compiti ad esso attribuiti nei commi precedenti, il Consiglio Federale può delegare ai Comitati Territoriali specifiche competenze tecnico-organizzative e conferire ai medesimi l'espletamento di servizi a favore degli associati aventi sede nel territorio di competenza.
5. Il Consiglio Federale, infine, delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo.

Art.45 – Convocazione delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio Federale sono convocate dal Presidente Federale, che ne stabilisce la data, l'ora e la sede, mediante avviso scritto da trasmettere, attraverso qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (ivi inclusa la trasmissione via mail all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'interessato, al momento dell'accettazione della carica), ai componenti del Consiglio Federale e a coloro che hanno diritto di partecipare o assistere alla riunione.
2. La riunione del Consiglio Federale non può essere tenuta prima di sette giorni dalla data d'invio della convocazione. Detto termine può essere ridotto sino a due giorni in casi di particolare urgenza, da indicarsi nella convocazione.

3. Se alle riunioni tenutesi senza l'osservanza del termine di cui al precedente comma 2 non siano presenti tutti i componenti, il Consiglio Federale, preliminarmente verifica che tutti i componenti siano stati regolarmente convocati; in difetto di regolare convocazione o dell'assenso dei componenti assenti la riunione dell'Organo Collegiale non può svolgersi.
4. A norma del quarto comma dell'art.38 dello Statuto, il Presidente Federale è obbligato a convocare il Consiglio Federale quando ne sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. In questo caso il Presidente Federale è tenuto a porre in discussione l'ordine del giorno che deve essere allegato – a pena di nullità – alla richiesta di convocazione.
5. Le riunioni straordinarie su richiesta della maggioranza dei componenti devono essere convocate entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente comma e per una data non superiore a ventuno giorni dalla stessa ricezione. In difetto di convocazione da parte del Presidente Federale o di chi ne fa le veci, provvede il Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Ai sensi del quinto comma dell'art. 44 dello Statuto, il Presidente Federale può invitare a partecipare alle riunioni di Consiglio Federale, a titolo consultivo, persone con comprovata esperienza nelle materie all'Ordine del Giorno.

Art.46 – Ordine del Giorno

1. L'Ordine del Giorno delle riunioni è predisposto dal Presidente Federale, tenuto conto anche delle proposte di delibera pervenute dal Segretario Generale.
2. L'Ordine del Giorno è allegato all'avviso di convocazione della riunione di cui al precedente art.45.
3. Le proposte di delibera predisposte dalla Segreteria Federale e la documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno devono essere messi a disposizione dei componenti del Consiglio Federale, in tempo congruo e comunque, di norma, entro i sette giorni antecedenti la data della riunione.
4. Il Presidente Federale è obbligato ad inserire nell'Ordine del Giorno gli argomenti indicatigli congiuntamente da almeno cinque componenti del Consiglio Federale ovvero, nei limiti ed ai fini delle sue competenze, dal Segretario Generale.

Art.47 – Riunioni: Validità, deliberazioni e votazioni

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio Federale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente Federale o chi ne fa le veci.
2. Il Presidente Federale o chi ne fa le veci presiede le riunioni del Consiglio Federale, ponendo in discussione gli argomenti secondo l'Ordine del Giorno, salvo inversione deliberata dalla maggioranza dei componenti presenti, dando la parola a chi vuole intervenire, stabilendo, se necessario, un tempo limite per i singoli interventi, indicando la votazione sulle singole deliberazioni.
3. Nel corso delle riunioni del Consiglio Federale, le proposte di delibera sono illustrate dal Segretario Generale e dal Consigliere Federale eventualmente delegato a seguire la materia, i quali possono farsi assistere dal Responsabile dell'Area o del Settore Federale interessato.
4. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle di emanazione dei Regolamenti Federali, che richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti, sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
5. Le votazioni avvengono per appello nominale, salvo quando, per le nomine o per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, e il Consiglio Federale approvi a maggioranza semplice dei presenti, l'adozione del voto segreto.

Art.48 – Verbale delle riunioni del Consiglio Federale

1. Il verbale deve essere approvato dal Consiglio Federale di norma in occasione della riunione successiva e l'originale, sottoscritto dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, inserito nell'apposita raccolta ufficiale.
2. In sede di approvazione i componenti del Consiglio Federale hanno la facoltà di far rettificare proprie dichiarazioni, rese in sede di riunione.

Art.49 – Deliberazioni del Consiglio Federale

1. Le delibere assunte dal Consiglio Federale, sottoscritte dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, devono essere numerate in modo progressivo e raccolte in apposito registro ufficiale.

- SEZIONE SECONDA - IL PRESIDENTE FEDERALE

Art.50 – Funzioni, compiti e durata

1. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale. Il domicilio legale del Presidente Federale è presso la sede della Federazione.
2. Il Presidente Federale dura in carica quattro anni e può essere rieletto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 3, dello Statuto.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, e sottopone al Consiglio Federale le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale ai sensi del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.
4. Previa formulazione dell'Ordine del Giorno, convoca e presiede il Consiglio Federale e la Giunta Esecutiva, vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti nello Statuto Federale.
5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva, a titolo consultivo, persone con comprovata esperienza nelle materie all'Ordine del Giorno.
6. Ha facoltà di concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 67 dello Statuto.
7. In caso di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili per il regolare funzionamento dei diversi settori della Federazione, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e ne riferisce immediatamente, per la ratifica, alla sua prima

riunione utile nel corso della quale il Consiglio Federale deve anche accertare la sussistenza dei presupposti per l'assunzione dei provvedimenti.

Art.51 – Deliberazioni del Presidente Federale

1. Le delibere assunte dal Presidente Federale, sottoscritte dallo stesso e salvo ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile, devono essere numerate in modo progressivo e raccolte in apposito registro ufficiale con le pagine contrassegnate dal numero, per ogni esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. In caso di mancata ratifica della delibera presidenziale la stessa cessa di produrre effetto. Il Consiglio Federale può disciplinare gli effetti prodottisi medio termine con salvezza dei diritti eventualmente acquisiti dai terzi in buona fede e ferme restando le eventuali responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli.



- SEZIONE TERZA - VICE PRESIDENTI FEDERALI

Art.52 – Compiti e durata

1. I Vice Presidenti Federali durano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri vengono commessi con priorità al Vice Presidente con maggiore anzianità di carica; in caso di ulteriore parità, a quello di maggiore età.

- SEZIONE QUARTA - LA GIUNTA ESECUTIVA

Art.53 – Composizione e Compiti

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due componenti del Consiglio Federale nominati dal Consiglio stesso nella prima riunione utile. Ad essa assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali. Alle riunioni della Giunta Esecutiva deve sempre essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti.
3. Alla Giunta Esecutiva sono attribuiti compiti propositivi e consultivi, nelle materie di competenza del Consiglio Federale.
4. La Giunta Esecutiva predispose il bilancio d'esercizio e lo propone per l'approvazione al Consiglio Federale.
5. Alla Giunta Esecutiva possono essere delegati dal Consiglio Federale, per effetto dell'art. 41, comma 6, dello Statuto, gli atti di ordinaria amministrazione, relativi a competenze non esclusive del Consiglio Federale.
6. L'Ordine del Giorno di ciascuna Giunta Esecutiva, è inviato entro 5 giorni dalla riunione, anche a tutti gli altri componenti del Consiglio Federale, e le delibere adottate, sulla base della delega di cui al punto precedente, sono portate in visione al Consiglio Federale.
7. I componenti della Giunta Esecutiva dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono sostituiti dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

Art.54 – Riunioni: convocazione, Ordine del Giorno, validità, deliberazioni e approvazioni

1. Per la convocazione della Giunta, per l'Ordine del giorno, per la validità delle riunioni e delle deliberazioni, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Regolamento per il Consiglio Federale.

- SEZIONE QUINTA - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.55 – Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti di cui uno, nominato dal C.O.N.I e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs.27 gennaio 1992 n.88 e del D.P.R. 20 novembre 1992 n.474. e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FIPAV che, per la carica, sono assimilabili ai tesserati.
2. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nel caso di cessazione dalla carica, il Presidente è sostituito dal primo dei non eletti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per un Quadriennio Olimpico.
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere formalmente invitati ad assistere alle riunioni degli Organi deliberanti centrali della FIPAV. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art.56 – Compiti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme di legge, dello Statuto e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi Federali;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

3. I Revisori dei Conti, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi della FIPAV, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni che comportino rilievi a carico della Federazione devono essere rese note immediatamente al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale.
4. I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio o a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o della Giunta Esecutiva decadono dall'ufficio. È motivo di decadenza, altresì, la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili.

Art.57 – Riunioni

1. Come previsto dall'art. 47, comma 3, dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Di ciascuna riunione viene redatto specifico verbale, trascritto su apposito registro, numerato e siglato in ogni sua pagina dal Presidente del Collegio, e sottoscritto dagli intervenuti. Ogni verbale viene trasmesso in copia al Presidente Federale, per il tramite del Segretario Generale.
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere formalmente invitati ad assistere alle riunioni degli Organi deliberanti della FIPAV.

Art.58 – Integrazioni

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, si applica l'art. 48 dello Statuto.

Art.59 – Attività di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il supporto all'attività del Collegio dei Revisori dei Conti è fornito dall'Area



Amministrazione della FIPAV.

2. A tal fine, all'Area Amministrazione sono attribuiti i seguenti compiti:
 - invio, se richiesto dal Presidente del Collegio, della convocazione delle riunioni;
 - invio dell'eventuale documentazione per le riunioni;
 - raccolta dei verbali delle riunioni e archiviazione degli stessi, e trasmissione agli interessati.

- SEZIONE SESTA - IL SEGRETARIO GENERALE E LA SEGRETERIA GENERALE

Art.60 – Compiti

1. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione ed ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Struttura Federale, il cui personale dipende gerarchicamente dallo stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale della FIPAV assiste, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva, della Consulta Nazionale redigendone i verbali.
3. Durante le riunioni degli Organi Collegiali centrali il Segretario Federale ha facoltà di prendere la parola, senza diritto di voto, fornendo sugli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della propria competenza, anche facendosi coadiuvare dai dipendenti apicali della Federazione.
4. In caso di assenza od impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Struttura Federale di cui all'art. 70 dello Statuto.

Art.61 – Struttura Federale

1. La Struttura Federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali centrali che ne determinano gli indirizzi ed i programmi e ne verificano i risultati. La Struttura Federale è organizzata in base a criteri di efficienza e di economicità. I suoi uffici operano secondo i principi di imparzialità e trasparenza.



TITOLO TERZO

GLI ORGANI PERIFERICI

- SEZIONE PRIMA - COMITATI PERIFERICI

Art.62 – Organizzazione Periferica

1. L'Organizzazione Periferica della FIPAV si articola in Comitati Regionali e in Comitati Territoriali, secondo quanto previsto dagli artt. 52 e seguenti dello Statuto.
2. Le modalità per la verifica dei requisiti di cui all'art. 52, comma 3, dello Statuto, nonché le disposizioni per le dichiarazioni di decadenza dei Comitati Periferici, per la rimodulazione dei territori e per l'attribuzione dei Comuni ai Comitati esistenti sono previste al successivo art. 63.

Art.63 – Verifica dei requisiti – modalità di attuazione

1. Il Consiglio Federale verifica annualmente entro il 30 giugno la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 52, comma 3, dello Statuto.
2. Qualora venga accertata la carenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo da parte di un Comitato Regionale il Consiglio Federale procederà a dichiarare la decadenza del Comitato Regionale ed alla nomina di un Delegato ai sensi dell'art. 52, comma 6, dello Statuto.
3. Qualora, dopo l'istituzione del Comitato Territoriale, venga meno il requisito numerico di cui al comma 1 del presente articolo, e lo stesso non sia ricostituito entro il termine della stagione sportiva successiva, il Consiglio Federale dichiara la decadenza del Comitato Territoriale.
4. La Consulta Regionale formulerà, agli altri Comitati Territoriali della Regione, una proposta di rimodulazione dei territori, al fine di assegnare i Comuni dei Comitati Territoriali dichiarati decaduti e quindi le Società aventi sede negli stessi, secondo il criterio della viciniorietà, compatibilmente con le previsioni dell'art. 52 dello Statuto. Se la Consulta Regionale non riuscirà a formulare una proposta condivisa di rimodulazione dei territori quest'ultima sarà disposta dal Consiglio Federale.
5. Il Consiglio Federale, di norma recepirà, fatte salve specifiche situazioni di interesse più generale, gli assetti territoriali proposti dalla Consulta Regionale, adottando la delibera di cui all'art. 52, comma 4, dello Statuto e trasmettendo la

stessa alla Giunta Nazionale del CONI per la prevista approvazione.

6. Il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale competente, dispone in ordine all'eventuale avanzo di amministrazione del bilancio del Comitato Territoriale dichiarato decaduto, risultante al momento del passaggio delle consegne, provvedendo alla redistribuzione delle risorse in coerenza con quanto stabilito in base ai precedenti commi 4 e 5.
Dispone, altresì, sentito il Comitato Regionale competente, e seguendo gli stessi criteri di cui sopra, in ordine eventuale disavanzo, fatte salve, se necessarie, le azioni di responsabilità o le altre iniziative a tutela del patrimonio federale.
7. Il Presidente Territoriale ed il Revisore dei Conti rimarranno in carica fino alla sottoscrizione del passaggio delle consegne al Presidente del Comitato Regionale, concordandone, con l'interessato, tempistica e modalità.
8. Il Consiglio Regionale, nella prima riunione utile successiva al passaggio di consegne, deve adottare tutti i provvedimenti necessari ed urgenti in merito all'operatività del territorio del disciolto Comitato Territoriale, agli atti di gestione necessari, ed alla presa in carico dei beni d'inventario.
9. A tutti gli effetti sportivi gli Affiliati e i Tesserati residenti nei Comuni del Comitato Territoriale disciolto, faranno capo ai Comitati Territoriali a cui sono stati rispettivamente assegnati.

Art.64 – Consigli Periferici: composizione e convocazioni

1. I Comitati Regionali e Territoriali sono retti da Consigli eletti dalle Assemblee Ordinarie dei rispettivi territori, per la durata di un Quadriennio Olimpico. I risultati delle elezioni sono sottoposti al controllo di legittimità del Consiglio Federale.
2. I Consigli Periferici sono composti da un Presidente e da quattro Consiglieri. Il numero dei Consiglieri è elevato a sei per i Comitati ai quali appartengono più di quaranta affiliati con diritto a voto.
3. I Consigli Periferici nominano al loro interno, e nell'ambito dei componenti eletti dall'Assemblea, un Vice Presidente con funzioni vicarie ed un Segretario.
4. Partecipano alle riunioni dei Consigli, con funzione consultiva, i componenti del Consiglio Federale residenti nella circoscrizione nonché il Responsabile Periferico degli Ufficiali di Gara in relazione alle materie poste all'ordine del giorno di propria competenza.

5. Per la convocazione dei Consigli, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dallo Statuto per il Consiglio Federale.
6. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli Organi Periferici ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, il Consiglio Federale ne delibera il commissariamento, e nomina contemporaneamente un Commissario Straordinario per un periodo non superiore a 60 giorni, eventualmente rinnovabile, onde riportarli alla normalità.

Art.65 – Comitati Periferici: attribuzioni

7. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, i Comitati Periferici rappresentano la FIPAV ai fini sportivi nel territorio di competenza; cooperano con gli Organi Centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli Organi Periferici del CONI, con le Amministrazioni Pubbliche, statali e territoriali, nonché con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti Territoriali alla programmazione sportiva.
 1. I Comitati Periferici, nei limiti delle loro competenze, hanno autonomia gestionale e amministrativa.
 2. Per i fini di cui ai commi che precedono, i Comitati Periferici:
 - a) esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto e organizzano l'attività demandata dai Regolamenti e dal Consiglio Federale;
 - b) amministrano, secondo le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV, i fondi di cui dispongono e approvano annualmente il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione del Presidente e da quella del Revisore, in cui devono essere inserite tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite del Comitato; il bilancio d'esercizio del Comitato deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale.
 3. Inoltre, i Comitati attuano tutte le iniziative utili e necessarie allo sviluppo ed al miglioramento tecnico e funzionale della pallavolo, del beach volley, del sitting volley e dello snow volley. In particolare, i Comitati Regionali, esaminando e valutando i pareri espressi e le proposte formulate dalle Consulte Regionali curano,

prevalentemente, l'attività di formazione e qualificazione, i Comitati Territoriali, prevalentemente, l'attività di promozione e sviluppo. A tal fine i Comitati possono predisporre programmi annuali di attività da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione e l'assegnazione di fondi straordinari.

4. I Comitati Periferici sono retti da Consigli, eletti dalle Assemblee periferiche.
5. Ai Consigli Periferici sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) deliberare il bilancio preventivo e approvare il bilancio d'esercizio;
 - b) deliberare la convocazione dell'Assemblea Periferica, determinandone data, sede ed Ordine del Giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
 - c) conferire tutte le cariche federali periferiche non elettive di loro competenza;
 - d) disciplinare l'ordinamento dei campionati di competenza fissandone, mediante circolari annuali di indizione, i criteri di promozione e retrocessione basati esclusivamente sul merito sportivo. Le predette circolari di indizioni devono essere inviate tempestivamente dai Comitati Periferici al settore Campionati al settore organi periferici e coordinamento personale sul territorio;
 - e) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
 - f) svolgere, in quanto compatibili con le proprie attribuzioni, i compiti previsti per il Consiglio Federale nonché qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessarie e utili al raggiungimento degli scopi istituzionali della FIPAV.
6. I Consigli periferici possono delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale.

Art.66 – Consigli Periferici: Riunioni

1. I Consigli Periferici si riuniscono almeno quattro volte l'anno. Alle riunioni deve essere invitato ad assistere il Revisore dei Conti Periferico nonché, così come specificato dal precedente articolo 64, il Consigliere Federale residente nella circoscrizione e il Responsabile Periferico Ufficiali di Gara, quest'ultimo, in relazione alle materie poste all'ordine del giorno.
2. Le riunioni del Consiglio Periferico sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce la data, l'ora e la sede, mediante avviso scritto da trasmettere con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione ai componenti dell'Organo

Collegiale e a coloro che hanno diritto di assistere alla riunione. La lettera di convocazione deve essere inviata anche al settore organi periferici e coordinamento personale sul territorio.

3. L'Ordine del Giorno delle riunioni è predisposto dal Presidente del Comitato, il quale è obbligato ad inserirvi gli argomenti indicatigli congiuntamente da almeno la metà dei componenti del Consiglio.
4. Il Presidente è obbligato a convocare in via straordinaria il Consiglio quando ne sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. In questo caso il Presidente è tenuto a porre in discussione l'Ordine del Giorno che deve essere allegato – a pena di nullità – alla richiesta di convocazione. La riunione straordinaria su richiesta della maggioranza dei componenti deve essere convocata entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza e per una data non superiore a ventuno giorni dalla stessa ricezione. In difetto di convocazione da parte del Presidente o di che ne fa le veci, provvede il Revisore dei Conti periferico.
5. Il Presidente del Comitato periferico può invitare a partecipare alle riunioni dell'Organo Collegiale, a titolo consultivo, persone con comprovata esperienza nelle materie all'Ordine del Giorno.

Art.67 – Riunioni dei Consigli periferici: validità, deliberazioni, votazioni

1. Per la validità delle riunioni dei Consigli Periferici è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente del Comitato o chi ne fa le veci.
2. Il Presidente del Comitato o chi ne fa le veci presiede le riunioni, ponendo in discussione gli argomenti secondo l'Ordine del Giorno, salvo inversione deliberata dalla maggioranza dei componenti presenti, dando la parola a chi vuole intervenire stabilendo, se necessario, un tempo limite per i singoli interventi, indicando la votazione sulle singole deliberazioni.
3. Le deliberazioni sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
4. Le votazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo quando, per le nomine o per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente del Comitato non ritenga di proporre, e l'Organo Collegiale approvi a maggioranza

semplice dei presenti, l'adozione del voto segreto.

Art.68 – Verbale delle riunioni del Consiglio Periferico

1. Il verbale deve essere approvato dal Consiglio Periferico nella prima riunione utile e l'originale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed inserito nell'apposita raccolta ufficiale. Copia dello stesso e delle relative delibere devono essere trasmessi alla al settore organi periferici e coordinamento personale sul territorio.
2. In sede di approvazione i componenti del Consiglio periferico hanno la facoltà di far rettificare proprie dichiarazioni, rese in sede di riunione.

Art.69 – Il Segretario dei Consigli Periferici

1. Le funzioni di supporto all'attività dei Consigli Periferici sono svolte dal Segretario nominato ai sensi dell'art. 53, comma 3, dello Statuto.
2. Il Segretario cura il regolare andamento delle attività del Consiglio Periferico e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - invio della convocazione delle riunioni con l'Ordine del Giorno;
 - gestione della logistica delle riunioni e organizzazione delle trasferte dei partecipanti;
 - invio della documentazione per le riunioni;
 - stesura del verbale delle riunioni e trasmissione di copia dello stesso alla Segreteria Generale FIPAV ed archiviazione.



- SEZIONE SECONDA - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE E TERRITORIALE

Art.70 – Il Presidente del Comitato Periferico

1. Il Presidente del Comitato Periferico rappresenta, ai soli fini sportivi, la FIPAV nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Consiglio del funzionamento del Comitato nei confronti dell'Assemblea Periferica e del Consiglio Federale. I rapporti di natura finanziaria con gli Enti Pubblici Territoriali relativi alla erogazione di contributi, realizzazione di progetti ed eventi sono, invece, di esclusiva competenza del Presidente Federale.
2. Il Presidente Regionale dura in carica quattro anni e può essere rieletto nel rispetto dei limiti di cui all'art.23, comma 3, dello Statuto. Il Presidente Territoriale dura in carica quattro anni e può svolgere più mandati
3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea e svolge le funzioni del Presidente Federale, in quanto compatibili.
4. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto per il Presidente Federale.



- SEZIONE TERZA - IL REVISORE DEI CONTI PERIFERICO

Art.71 – Il Revisore dei Conti Periferico

1. Presso ogni Comitato Periferico le funzioni e i compiti di cui all'art. 47 dello Statuto sono svolte da un Revisore dei Conti nominato dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Periferico interessato tra coloro che, operanti sul territorio, sono iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili o al Registro dei Revisori dei Contabili ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n.88 e del DPR del 20 novembre 1992 n.474 s.m.i.
2. Al Revisore dei Conti Periferico si applicano, in quanto compatibili le disposizioni relative al Collegio dei Revisori dei Conti previste dagli artt. 46 e 47 dello Statuto



- SEZIONE QUARTA - I DELEGATI REGIONALI

Art.72 – I Delegati Regionali

1. Nelle Regioni nelle quali non esistano o vengono a mancare i requisiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 52 dello Statuto, il Consiglio Federale nomina un Delegato.
2. Il Delegato Regionale svolge i compiti e le funzioni previste dall'art. 60 dello Statuto.
3. Agisce in qualità di funzionario delegato della FIPAV con obbligo di rendiconto.

- SEZIONE QUINTA - LE CONSULTE

Art.73 – La Consulta Nazionale: Composizione e convocazione

1. La Consulta Nazionale è composta dal Presidente Federale, dai Vice Presidenti Federali, dai Presidenti dei Comitati Regionali o, in caso di loro impedimento, da un rappresentante della Consulta Regionale nominato dalla Consulta stessa ovvero, per i Presidenti dei Comitati Regionali in cui non sono stati istituiti Comitati Territoriali da un rappresentante del Consiglio Regionale.
2. La Consulta Nazionale è presieduta dal Presidente Federale e ad essa assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali e li trasmette al Consiglio Federale.
3. La Consulta Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno, in occasione della predisposizione della previsione annuale programmatica, della predisposizione del bilancio nonché all'inizio e al termine di ogni stagione agonistica. Si riunisce altresì tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce la sede, la data e l'Ordine del Giorno.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le decisioni della Consulta Nazionale sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

Art.74 – Compiti

1. La Consulta Nazionale è organismo consultivo del Consiglio Federale e, a tal fine, **esprime** pareri e formula proposte in ordine:
 - a) al bilancio preventivo ed al bilancio d'esercizio;
 - b) all'ordinamento dei campionati e ai criteri di promozione e di retrocessione dei partecipanti;
 - c) all'adozione dei Regolamenti Federali e alle proposte di modifica dello Statuto;
 - d) all'istituzione e alla composizione delle Commissioni Federali.
2. Le funzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente possono essere demandate ad apposite commissioni, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti facenti parte della Consulta Nazionale, nonché tra i Presidenti

Territoriali. Le determinazioni assunte da ciascuna commissione dovranno essere comunicate tempestivamente alla Consulta ed alle rispettive Consulte Regionali.

Art.75 – La Consulta Regionale: Composizione, convocazione e compiti

1. In tutte le Regioni in cui vi siano almeno due Comitati Territoriali è istituita la Consulta Regionale, organismo consultivo del Comitato Regionale.
2. La Consulta Regionale è composta dal Presidente del Comitato Regionale che la presiede e dai Presidenti dei Comitati Territoriali appartenenti alla circoscrizione regionale. Il Presidente del Comitato Regionale convoca la Consulta Regionale ogni volta che ne ravvisi la necessità, o, senza indugio, quando ne venga richiesto dalla maggioranza dei Comitati Territoriali.
3. La Consulta Regionale è organo consultivo e esprime pareri e formulare proposte per la migliore attuazione ed il coordinamento dell'attività del territorio.
4. Per la convocazione della Consulta Regionale, per la validità delle riunioni e per l'approvazione delle decisioni, si applicano le medesime norme previste nello Statuto per la Consulta Nazionale. I verbali delle riunioni della Consulta Regionale sono inviati al Consiglio Federale. Alle riunioni della Consulta Regionale sono invitati i Consiglieri Federali residenti nel territorio

- SEZIONE SESTA - DISPOSIZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEGLI ORGANI PERIFERICI

Art.76 – Verbale di passaggio delle consegne

1. Il verbale del passaggio delle consegne, conforme alle indicazioni fornite dagli Uffici Federali, deve essere redatto dal Presidente Periferico uscente e dal Presidente Periferico subentrante, che, alla presenza del Revisore dei Conti Periferico, lo sottoscrivono.
2. Al passaggio delle consegne può assistere, con funzioni di supporto tecnico e di coordinamento delle operazioni, un funzionario federale designato dal Segretario Generale della FIPAV.
3. Il Revisore dei Conti Periferico, dopo la verifica degli atti e documenti contabili del Comitato, appone la firma in calce al verbale, assumendo con la sottoscrizione la responsabilità propria della carica.
4. Il passaggio delle consegne deve avvenire il più presto possibile e comunque non oltre i sette giorni successivi alla data appositamente comunicata dal Segretario Generale.
5. Al verbale del passaggio di consegne devono essere necessariamente allegati i documenti nello stesso indicati, oltre agli estratti dei conti correnti bancari e postali dell'intero esercizio e fino alla data del passaggio. Gli allegati vanno numerati ed elencati nel verbale.
6. Il verbale del passaggio delle consegne, con gli allegati numerati, in originale deve essere inviato alla Segreteria Generale, mentre la copia deve essere depositata agli atti del Comitato Periferico.
7. Il Presidente Periferico subentrante, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 dello Statuto, comma 3 lett. b, in occasione della prima riunione utile, relaziona al Consiglio Periferico, che ne prende atto, in merito alle risultanze del passaggio delle consegne. La presa d'atto del Consiglio Periferico relativa alle risultanze del passaggio di consegne deve essere espressamente riportata nel verbale della seduta.
8. Il Consiglio Periferico adotta tempestivamente i provvedimenti che siano resi necessari od opportuni a fronte della presa d'atto delle risultanze del passaggio delle consegne.

Art.77 – Commissario Straordinario: Funzioni, durata e nomina

1. Il Consiglio Federale nei casi di cui all'art. 53, comma 6, dello Statuto, nomina un Commissario Straordinario. In questo caso l'Organo Periferico decade, fatta eccezione per il Revisore dei Conti Periferico e per gli Organi di Giustizia Periferici, se nominati.
2. Le Commissioni periferiche rimangono in carica sino alla ricomposizione degli Organi elettivi periferici, salvo diversa deliberazione del Commissario Straordinario.
3. Il Commissario Straordinario assume, per la gestione del Comitato, tutte le funzioni e i poteri dell'Organo Periferico decaduto. Provvede alla gestione dell'attività tecnica, organizzativa ed economico/amministrativa del Comitato. Se a ciò autorizzato dal Consiglio Federale nella delibera di nomina, ha facoltà di nominare, qualora lo ritenga opportuno, sub Commissari con compiti specifici, che lo possano affiancare nella gestione delle attività. Tutte le decisioni del Commissario Straordinario devono essere assunte mediante propria delibera.
4. La gestione commissariale ha una durata non superiore a 60 giorni. Il Consiglio Federale, in presenza di particolari situazioni ed esigenze, rappresentate in maniera circostanziata dal Commissario Straordinario e caratterizzate da specifica necessità e rilevanza, può rinnovare l'incarico di cui all'art. 53, comma 6, dello Statuto.
5. Il Commissario Straordinario può essere nominato tra i soggetti tesserati di riconosciuta capacità ed esperienza in relazione alle situazioni che ne hanno motivato la nomina e/o tra funzionari federali in possesso di adeguato livello e/o di professionalità specifiche, in grado di garantire imparzialità e terzietà nella conduzione del Comitato.
6. Il Commissario Straordinario relaziona, periodicamente, al Consiglio Federale in merito alla situazione dei Comitati Periferici sottoposti alla gestione commissariale.
7. Il Commissario Straordinario, al termine del proprio mandato, indice l'Assemblea Straordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche decadute, nei tempi e nei modi previsti dalle norme indicate dallo Statuto. Il mandato del Commissario Straordinario si conclude con il passaggio delle consegne tra la sua gestione e il Presidente del Consiglio Periferico neo eletto, nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 76.
8. Le spese sostenute dal Commissario Straordinario sono poste, di norma e salvo motivata delibera del Consiglio Federale, a carico della gestione del Comitato commissariato.

Art.78 – Attività di audit periferico

1. La FIPAV adotta tutte le iniziative atte a sostenere i Comitati Periferici nelle attività di gestione economica e finanziaria, oltre che, all'occorrenza, ad effettuare attività di verifica e controllo sulla gestione delle risorse stesse.
2. Il Consiglio Federale, ad inizio di ogni Quadriennio Olimpico, provvede alla nomina di tre Auditor, in base al D. Lgs. n.39/2010, tra professionisti anche in possesso della qualifica di revisori legali.
3. L'Auditor svolgerà attività di audit periferico con il compito di effettuare verifiche sui bilanci dei Comitati Periferici della FIPAV, con l'obiettivo di dichiarare la conformità procedurale e la veridicità dei dati risultanti dalle scritture contabili.
4. L'Auditor relazionerà al Consiglio Federale in merito alle attività di audit svolte.

Art. 79 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

ALLEGATO TECNICO

LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL VOTO ELETTRONICO

Procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico (Emanate dalla Giunta Nazionale del CONI)

I Principi fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA prevedono espressamente all'art.6.1.5 che *“le Federazioni adottano sistemi di voto elettronico secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tal fine la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi”*.

Ferma restando l'autonomia nella scelta del software operativo ritenuto più idoneo secondo le valutazioni che saranno effettuate dalle singole FSN/DSA, qui di seguito vengono elencate le indicazioni, i requisiti e le modalità che dovranno comunque essere rispettate dalle procedure informatizzate elettorali (c.d. voto elettronico).

- Obbligatorietà del voto elettronico/Deroghe

In base al principio soprarichiamato, in linea generale, l'adozione di sistemi di voto elettronico in occasione delle assemblee elettive federali nazionali è da intendersi come obbligatoria.

Le singole FSN/DSA potranno stabilire di utilizzare in occasione delle assemblee elettive modalità di voto c.d. tradizionali (con l'utilizzo di schede cartacee) solo ed esclusivamente laddove, per comprovate e rilevanti circostanze, l'utilizzo delle procedure di voto elettronico risultino palesemente sproporzionate rispetto alla consistenza numerica dei votanti e conseguentemente la spesa per l'acquisto del sistema sia antieconomica rispetto ai potenziali vantaggi. In tali casi, dovrà essere formulata da parte delle FSN/DSA formale richiesta di deroga alla Giunta Nazionale del CONI, che, valutate tutte le circostanze, deciderà nella prima riunione utile.

In ogni caso, non saranno concesse deroghe se il numero delle affiliate aventi diritto al voto è maggiore di n. 400.

Nelle Assemblee elettive per gli organi territoriali l'utilizzo del voto elettronico da parte delle FSN/DSA è sempre facoltativo.

- Modalità di svolgimento della procedura/garanzie

La procedura informatizzata di votazione in forma elettronica dovrà essere suddivisa in due fasi distinte:

- I. Accreditamento**
- II. Votazioni/scrutinio**

Il sistema dovrà essere sviluppato in modo da garantire quali condizioni minime che:

I. Accreditamento:

- a) Per snellire e velocizzare la fase di accreditamento, questa avvenga quanto più possibile su di un data base già approntato dalla FSN/DSA contenente l'elenco degli aventi diritto al voto e i dati anagrafici del rappresentante dell'avente diritto presente in assemblea o dell'eventuale delegato o dell'eventuale supplente (ad es. Presidente-legale rappresentante dell'affiliato/delegato componente del consiglio direttivo, atleta/supplente, tecnico/supplente). Per l'approntamento del suddetto data base le FSN/DSA faranno richiesta alle proprie affiliate dei nominativi occorrenti entro un termine prestabilito antecedente lo svolgimento dell'assemblea. Il sistema dovrà consentire, su decisione della Commissione Verifica Poteri, eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del suddetto elenco durante la fase di accredito in assemblea.
- b) Sia possibile registrare le deleghe esclusivamente nel numero e nelle modalità consentite dalla normativa di riferimento;
- c) Il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi avvenga in assoluto rispetto di quanto previsto dagli statuti federali e dalla normativa vigente in materia (L.8/2018);
- d) La procedura rilasci in tempo reale report/verbali relativi alla fase di accertamento del raggiungimento del quorum comprensivi delle consistenze numeriche delle varie componenti presenti, del calcolo delle maggioranze occorrenti nelle fasi elettorali ed infine dei risultati delle varie elezioni;
- e) Venga assegnato a ciascun votante l'esatto numero dei voti di propria spettanza;

II. Votazioni/scrutinio

- f) Il voto sia effettuato in maniera del tutto anonima e segreta in apposite cabine di voto dove verranno allocati idonei dispositivi informatici (pc, tablet ecc.) sui quali votare;
- g) Non si possa in alcun modo risalire al voto espresso dai singoli votanti né direttamente né indirettamente;
- h) Il voto sia univoco (l'avente diritto potrà votare solo una volta per singola votazione ed esclusivamente per la propria categoria di appartenenza);
- i) Sia consentito votare "scheda bianca";
- j) Sia impossibile per il votante rendere un voto nullo;



- k) Al votante dovrà essere consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Federale e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mentre per quanto riguarda l'elezione dei componenti del Consiglio Federale il sistema non dovrà consentire l'espressione di preferenze in misura superiore a quelle previste nei singoli statuti federali (fino a totale copertura dei posti disponibili o in misura inferiore);
- l) Dovrà essere approntata una modalità di eventuale verifica "manuale" della corrispondenza fra il numero dei votanti, i voti totali ed i voti espressi (ad es. attraverso la stampa di ricevute di avvenuta votazione che garantiscano comunque l'anonimato).
- m) Sia possibile effettuare una o più fasi successive di ballottaggi nei casi previsti dalla normativa di riferimento.